



*Roma 31/10/2006*

*Ministero della Salute*

**Dipartimento per la Sanità Veterinaria, la Nutrizione e  
la Sicurezza degli Alimenti  
Ex Ufficio 10° DGVA**

*N.* DGVA/10/38953 - P

*Risposta al Foglio del.....*

*N.*.....

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e  
delle Province autonome  
Servizi Veterinari  
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri  
per la Tutela della Salute  
SEDE

E p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali  
D.G. Politiche agroalimentari  
PAG IV  
Fax 0646656143

All'Avitalia  
Fax 0858943046

Alle Confcooperative  
Fax 066893409

Alla Coldiretti  
Fax 064819949

Alla Confagricoltura  
Fax 0668801051

Alla CIA  
Fax 063227400

All'UNA  
Fax 0633252427

Oggetto: procedure per la corretta applicazione del D.Lgs. 267/2003 per la protezione delle galline ovaiole - nuovi impianti di allevamento in gabbie modificate.

Il decreto legislativo 267/2003, attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, prevede che, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, i nuovi impianti di allevamento in batteria siano realizzati esclusivamente con gabbie modificate.

L'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo in oggetto stabiliva che, su proposta del Ministero della salute di concerto con il MiPAF, doveva essere adottato un regolamento al fine di definire le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera.

A tal proposito si sottolinea che la suddetta disposizione rappresenta una indicazione aggiuntiva dell'ordinamento italiano non prevista nella direttiva comunitaria alla quale, tra l'altro, non si è potuto dar seguito a causa della non conforme trasposizione della direttiva 1999/74/CE e della conseguente procedura di infrazione, risolta soltanto da pochi mesi.

La suddetta procedura di infrazione, tra l'altro, era motivata dalla deroga di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo, che consentiva ancora la realizzazione di nuovi impianti con gabbie tradizionali se commissionate prima del 31 dicembre 2002; deroga abrogata definitivamente mediante la legge comunitaria per il 2005, n. 29 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2006). A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro della salute del 20 aprile 2006 (G.U. n. 111 del 15 maggio 2006) sono state completamente sanate le non conformità rispetto alla direttiva e pertanto le attuali disposizioni nazionali sono completamente allineate con quelle europee.

Da quanto sopra esposto si evince che, indipendentemente dal citato regolamento tecnico, i nuovi impianti in batteria devono essere realizzati con gabbie provviste di nido, lettiera e posatoi e non con gabbie c.d. arricchibili, cioè predisposte ad accogliere tali attrezzature.

Le indicazioni minime del nido e della lettiera vengono fornite dallo stesso decreto legislativo che, all'articolo 1, definisce il **nido** come *“uno spazio separato, i cui componenti escludono per il pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, c.d. nido di gruppo”* e la **lettiera** *“il materiale allo stato friabile che permette alle ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche”*.

Nell'allegato D al decreto legislativo 267/03, come modificato dal decreto 26 aprile 2006 del Ministro della salute, sono riportate le disposizioni applicabili all'allevamento in gabbie modificate ed in particolare viene specificato che in tali gabbie devono essere disponibili per le galline ovaiole ivi ospitate: un nido, una lettiera che consenta di becchettare e razzolare, nonché posatoi che offrano almeno 15 cm di spazio per ogni gallina ovaiole.

Inoltre, anche alla luce del sopra riportato decreto 20 aprile 2006 di modifica degli allegati al D.Lgs. 267/03, si sottolinea che tutte le gabbie, siano esse tradizionali od arricchite, devono essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie, oramai ampiamente disponibili sul mercato.

Si desidera, inoltre, ribadire che negli impianti con gabbie modificate la legislazione in vigore prevede per ogni gallina ovaiole una superficie totale di almeno 750 cm<sup>2</sup>, di questi almeno 600 cm<sup>2</sup> devono essere rappresentati da superficie utilizzabile; considerando che gli spazi destinati a nido non fanno parte della zona utilizzabile (art. 1, comma 2, lettera h), si desume che i restanti 150 cm<sup>2</sup> sono da destinare a nido, in tale zona l'altezza della gabbia non deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto.

La zona utilizzabile deve avere una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14% ed uno spazio libero sovrastante di altezza non inferiore a 45 cm.

Si coglie l'occasione per rammentare che relativamente alle gabbie “non modificate” o tradizionali ogni gallina deve disporre di almeno 550 cm di superficie utilizzabile, l'altezza minima delle gabbie non deve essere inferiore a 40 cm per il 65% della superficie e non inferiore a 35 cm in ogni punto.

Si invitano, altresì, le Autorità sanitarie in indirizzo a garantire il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di benessere animale nelle procedure di accasamento dei pulcini, anche nei casi in cui l'autorizzazione all'introduzione degli animali viene rilasciata in conformità ad altre disposizioni sanitarie ad esempio per ottemperare a norme di biosicurezza.

Infine si ritiene necessario fornire un chiarimento in merito alla corretta applicazione dell'articolo 7 che tratta delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto in oggetto.

L'articolo 7, al comma 1 stabilisce per la violazione delle disposizioni previste all'articolo 2, lettere a, b, c - quindi agli allegati-, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1550,00 a 9300,00.

Tuttavia il comma 2 dello stesso articolo lascia la facoltà all'Autorità competente di valutare la gravità delle carenze riscontrate ed eventualmente la possibilità di sospendere l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate all'atto del controllo.

In caso di reiterazione delle violazioni ed in caso di recidiva, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 7, sono previsti l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria sino alla metà e la sospensione dell'attività da uno a tre mesi, quest'ultima disposizione, però, dovrà essere applicata solo al termine del ciclo produttivo in corso per evitare ulteriori sofferenze agli animali allevati.

Appare chiaro pertanto che trascorso il periodo temporale prescritto dall'Autorità sanitaria per la rimozione della carenza riscontrata, quale ad esempio la presenza in allevamento di un numero di galline ovaiole superiore a quello consentito dal D.L.vo 29 luglio 2003, n. 267, qualora l'allevatore non abbia provveduto a rimuovere la carenza stessa, deve essere applicata la sanzione pecuniaria amministrativa aumentata fino alla metà e deve essere sospesa l'attività nelle unità produttive risultate non conformi.

Si evidenzia, inoltre, che la violazione delle disposizioni concernenti le densità di allevamento, in particolar modo se ricorrente, può configurare il reato di maltrattamento degli animali ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale.

Al fine della corretta applicazione delle sanzioni, in particolar modo in caso di reiterazione e di recidiva, i Servizi Veterinari competenti per territorio devono essere informati di eventuali sanzioni comminate da altre Autorità di controllo (NAS).

Le Autorità sanitarie in indirizzo sono invitate a vigilare affinché le disposizioni vigenti in materia di protezione delle galline ovaiole negli allevamenti siano correttamente ed uniformemente applicate su tutto il territorio nazionale.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Gaetana Ferri